

**Sentenza:** 11 febbraio 2026, n. 36

**Materia:** elezioni regionali – cause di ineleggibilità

**Parametri invocati:** artt. 3, 51 e 122 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29/05/2025, n. 6, “*Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)*”.

**Esito:** infondatezza

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

**Sintesi:**

Con la sentenza in oggetto la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione, in epigrafe indicata, con la quale la Regione Campania ha modificato la disciplina dei casi di ineleggibilità a Presidente della Regione e consigliere regionale per i sindaci dei comuni del territorio campano, prevedendo per gli stessi la rimozione della causa di ineleggibilità con le dimissioni dalla carica non oltre 60 giorni dalla scadenza naturale del quinquennio di durata del consiglio regionale.

La norma è stata censurata in primo luogo con riferimento all’articolo 122 comma 1 della Costituzione e al parametro interposto costituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 165/2004 che, come principio fondamentale al quale le Regioni devono attenersi nel disciplinare i casi di ineleggibilità, prevede l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che la determinano “*non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito*”.

Secondo il ricorrente la previsione regionale di un termine molto anticipato per le dimissioni dei sindaci comporterebbe un pregiudizio per il buon andamento delle amministrazioni comunali interessate, che rimarrebbero anticipatamente prive degli organi di governo, per un tempo ritenuto irragionevolmente elevato.

In secondo luogo le censure sollevate riguardano gli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di elettorato passivo in quanto, da un lato, l’eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento dei sindaci dei comuni campani rispetto ai sindaci delle altre Regioni; dall’altro lato verrebbero, di fatto ed irragionevolmente, ad essere esclusi dalla possibilità di candidarsi alle elezioni molti sindaci in carica, mancando una modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica.

Tutte le censure sono dalla Corte dichiarate infondate.

Con riguardo alla violazione dell’art. 122 Cost. la Corte fa un diretto riferimento proprio al dato letterale dell’art. 2 comma 1, lettera b) della legge n. 165/2004, richiamato dal Governo quale parametro interposto, evidenziando come la previsione in esso contenuta - per cui la causa di ineleggibilità viene meno con la cessazione dalle funzioni *non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito* - individua nel giorno fissato per la presentazione delle candidature il termine ultimo entro il quale deve essere rimossa la causa ineleggibilità, con ciò rispettando la ratio dell’istituto che, come noto, è quella di evitare condizionamenti della libertà di voto e alterazioni della par condicio tra i candidati.

Il giorno della presentazione delle candidature rappresenta quindi il limite invalicabile per il legislatore regionale al quale è invece lasciata discrezionalità sia nello stabilire o meno un termine anteriore, sia nella determinazione dell'entità dell'anticipazione del termine, ancorché nel rispetto di canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte riconosce che quindi la Regione Campania nel prevedere un termine anticipato rispetto a quello cui sono soggetti i sindaci di altre regioni ha operato nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia elettorale regionale e del principio fondamentale posto dalla legge n. 165/2004 che, come già in precedenza richiamato, consente di stabilire un "*altro termine anteriore*" rispetto al giorno della presentazione della candidature, legittimando quindi l'adozione di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale.

Il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità viene dalla Corte esaminato congiuntamente alle censure relative alla violazione degli articoli 3 e 51 Cost. e alla lesione del principio di uguaglianza e del diritto di elettorato passivo.

Con riguardo a tale ultimo profilo la Corte esclude che il rischio di rinuncia della carica "al buio" determini la lesione del diritto di elettorato passivo, trattandosi di un rischio immanente al sistema, che non consente all'interessato di avere, prima della cessazione dalla carica, la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista che verrà successivamente presentata.

Il ricorrente prospetta infine l'irragionevolezza della disposizione impugnata per mancanza di un adeguato bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, di rilievo costituzionale: sia quello di disciplinare la rimozione della causa di ineleggibilità in modo da assicurare in tempi idonei la cessazione dalla carica che può influire sulla competizione elettorale, sia l'interesse delle comunità locali alla continuità e stabilità amministrativa, considerando che le dimissioni del sindaco determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario (art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sul punto la Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo la quale quando viene in considerazione il bilanciamento tra due diritti e la valutazione sulla ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, occorre verificare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, prescrivendo, tra più misure appropriate, quella meno restrittiva dei diritti e stabilendo oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.

E nella recente sentenza n. 131/2025 - le cui argomentazioni sono ampiamente richiamate e con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 che prevedeva il termine di centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale del consiglio regionale per l'eliminazione della causa di ineleggibilità - è stato assunto a paradigma di ragionevolezza proprio il termine di sessanta giorni previsto dalla Regione Campania con la norma ora sottoposta al giudizio della Corte.

Da qui l'infondatezza delle censure e la dichiarazione di legittimità della norma impugnata, assunta nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia elettorale regionale.